

**REGIONE
PIEMONTE**Direzione Pianificazione
e Gestione Urbanistica

Direzione19@regione.piemonte.it

29.06.2004

Data

Protocollo

Allegato alla D.G.R. n. 27-13210 in data 3 AGO. 2004 relativa all'approvazione della Variante n. 1/2000 al P.R.G.C. predisposta dal Comune di SCARMAGNO e adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 28.01.2004.

Elenco delle modifiche da introdurre "ex officio", ai sensi dell'11° comma dell'art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.i.

Modifiche alla cartografia

* TAV. 4/VAR. 1 in scala 1:2000

In legenda, alla voce "edifici con vincolo monumentale (esterni alle aree di recupero)", inserire la stellina sul simbolo.

* TAV. 4/VAR.1 e TAV. 5/VAR. 1 in scala 1:2000

In legenda, alla voce "limite fascia di rispetto opere di presa (art. 29 L.R. 56/77)", sostituire il numero "29" con "27".

* TAV. 7a/VAR. 1 e TAV. 7b/VAR. 1 in scala 1:750

In legenda, alla voce "edifici vincolati ex lege ai sensi della L. 1089/39" sostituire "L. 1089/39" con "D. Lgs. 490/1999".

* TAV. 4-5 VAR. 1 bis in scala 1:5000

Inserire in classe di rischio "II" la parte di territorio posta in classe di rischio "I" in corrispondenza dell'autostrada per Aosta, a nord della località Bessolo, congruamente a quanto già risultante nella "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e idoneità all'utilizzazione urbanistica" aggiornata al dicembre 2003.

Modifiche alle Norme di Attuazione

ART. 12 – Interventi e destinazioni d'uso ammesse – Disposizioni generali

* comma (2): al punto 3), reintrodurre le parole "... all'ingrosso ed ..."; inoltre, dopo le parole "... come modificata dalla L.R. 28/99" inserire: "... , nonché osservate le disposizioni della D.C.R. 23 dicembre 2003 n° 347-42514 e s.m.i."

ART. 13 – Aree di recupero degli insediamenti abitativi esistenti: (R1-R2) – norme generali

* comma (3): all'ottava riga, dopo le parole "... tipi di intervento consentiti.", inserire "Gli eventuali strumenti urbanistici esecutivi previsti dovranno essere sottoposti al parere della Commissione Regionale di cui all'art. 91 bis della L.R. 56/77, nel rispetto delle procedure fissate dagli articoli 24 e 41 bis della stessa legge."

* comma (3): alla 15° riga, dopo le parole "... del tipo di intervento di restauro ...", inserire la seguente integrazione: "...; per gli edifici di rilevanza storica - artistica e/o documentaria o con i fronti significativi da conservare, non sono inoltre ammesse variazioni del tipo di intervento di ristrutturazione A."

* comma (5): aggiungere un'ultima alinea con la seguente disposizione: "- in ogni caso il calcolo della volumetria in ampliamento avvenga nel rispetto delle modalità definite dal R.E. vigente."

ART. 14 – Aree di recupero degli insediamenti abitativi esistenti R1-R2.

Modificazioni della destinazione d'uso

* comma (1): inserire alla fine del comma (1) la seguente disposizione: "Il recupero a scopo abitativo di volumi non utilizzati può essere realizzato solo se tali volumi sono compresi in edifici principali o se, pur risultando separati da questi, presentano caratteristiche dimensionali, strutturali e localizzative tali da risultare compatibili con l'uso residenziale, fatti salvi i diritti di terzi e nel rispetto delle norme in materia di distanza tra fabbricati; i volumi minori separati dagli edifici principali e privi dei requisiti sopra elencati potranno essere recuperati esclusivamente per usi accessori alla residenza."

ART. 15 – Aree di conservazione degli insediamenti abitativi esistenti (R 3-4-5-6-7-8)

* comma (8): alla terza ed alla quarta alinea, dopo le parole "... sottotetto abitabile o agibile ..." inserire "... così come definito dalla L.R. 21/98."

ART. 15 BIS – Aree a capacità insediativa esaurita (R 28-29-30-31-32)

* comma (9), punto f): completare la norma con la seguente disposizione: "I volumi da considerare come base delle previsioni di ampliamento sono quelli ammessi secondo le definizioni contenute nel R.E. vigente."

ART. 15 TER – Aree a verde privato

* comma (4): alla fine del comma stralciare le parole "... , e seguenti".

ART. 16 – Aree destinate al nuovo impianto abitativo (R 16-17-18-20-26-27)

* comma (4): alla 15° riga, dopo le parole "... garantirne la fruibilità.", inserire la seguente disposizione: "Inoltre, sempre per l'area R 26, è necessario porre particolare attenzione durante la realizzazione degli interventi nel settore occidentale del sito che presenta una moderata acclività. Al fine di garantire a breve e a lungo termine la stabilità del pendio, gli scavi ed i riporti dovranno essere

adeguatamente sostenuti e drenati e dovrà anche essere garantita la corretta regimazione delle acque meteoriche superficiali.”.

ART. 21 – Aree di nuovo impianto e completamento produttivo (P3-P5-P6-P7)

* comma (1): alla 6° riga, dopo le parole “... potrà essere attuata tramite ...” stralciare la frase “... più piani esecutivi convenzionati ...”, e si sostituirla con “... P.E.C. unitario suddiviso, al più, in due o tre sub-ambiti in relazione all’estensione dell’area...”.

ART. 24 – Aree destinate ad attività economiche del settore primario

* comma (2), lett. c): inserire un’ultima alinea con la seguente disposizione: “- in ogni caso il calcolo della volumetria in ampliamento avvenga nel rispetto delle modalità definite dal R.E. vigente.”.

ART. 28 BIS – Aree di interesse paesaggistico - ambientale

* comma (1): stralciare il testo dell’ultima alinea “- le aree definite a tutela ... omissis ... L.R. 47/95.” inserendo la seguente disposizione: “- Il P.R.G.C. individua il vincolo paesistico – ambientale denominato “Biotopo Comunitario BC 10047 (Morena destra d’Ivrea)”, recepito dalla Regione Piemonte ed inserito nello specifico elenco dei Biotopi ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e dell’art. 3 della L.R. 47/95. Al fine di salvaguardare il suddetto Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.), in tutte le aree interessate dal Biotopo, anche se non espressamente individuate in cartografia, possono essere consentiti esclusivamente interventi che non compromettano il raggiungimento degli obiettivi di tutela e che non alterino le caratteristiche naturalistiche – ambientali e le tendenze evolutive naturali.”.

ART. 43 BIS – Distanze minime tra fabbricati e distanze dai confini di proprietà

* comma (3), punto 2): alla fine del punto 2), dopo le parole “... dalle presenti norme ...”, inserire la seguente disposizione: “... e comunque nel rispetto del precedente comma (1), punto c), 2° alinea.”.

ART. 50 – Vincoli di tipo geologico

* comma (1): alla seconda riga stralciare “...in data aprile 1997, ...”; inoltre, alla penultima ed all’ultima riga, stralciare la frase “Fa parte integrante dello studio geologico anche il parere della Regione Piemonte, Settore Rischio Geologico, in data 18.03.1997.”.

* comma (2): alla fine del comma (2) inserire il seguente disposto: “In particolare, per quanto riguarda l’area R 26, si richiamano le prescrizioni di tipo geologico inserite nel precedente art. 16, comma (4).”.

Modifiche alle Tabelle di zona (allegate al fascicolo delle N.T.A.)

* TABELLA “A – Uso del suolo – progetto – situazione generale”

Al punto “Aree per servizi ed attrezzature pubbliche”, alle righe “totale aree a livello comunale” e “% di S.T.”, i valori corrispondenti si intendono corretti conseguentemente alla modifica relativa all’area n° 6 descritta al punto seguente (tabella “B”).

Inserire inoltre nella terza colonna, alla voce “verde-gioco-sport”, la seguente precisazione: “(ai sensi dell’art. 21 e dell’art. 22 della L.R. 56/77)”.

* TABELLA “B – Uso del suolo – progetto – aree per servizi ed attrezzature”

Inserire, al fondo della tabella, la seguente prescrizione: “L’ambito n° 6 è suddiviso in due ambiti rispettivamente destinati a servizi ex art. 21 L.U.R. e a servizi ex art. 22 L.U.R., così come rappresentato con apposito perimetro sulla tav. 4; per il calcolo delle relative superfici dei servizi, a”

fini della verifica degli standard, si tiene conto esclusivamente della porzione destinata a servizi ex art. 21.”.

* TABELLA “D – uso del suolo – progetto – aree a destinazione produttiva”

Si intendono corrette le cifre numeriche relative alle superfici delle aree produttive, secondo i dati contenuti nella tabella originariamente adottata e non oggetto di rilievo regionale.

Il Responsabile
del Settore Territoriale
Provincia di Torino
arch. Maurizio VETÈRE

Il Direttore
arch. Franco FERRERO